



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 4 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza sul sistema camerale per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;

Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 17 della citata legge n. 580/1993 che prevede che presso ciascuna Camera di commercio è nominato dal Consiglio il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

Visto, in particolare, l’articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005, che prevede che presso ciascuna Azienda speciale è istituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

Tenuto conto che nelle Unioni Regionali, di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è nominato il Collegio dei revisori dei conti;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, relativi alla riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti gli articoli del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni (artt. 2397 – 2409 c.c.), i cui principi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della legge n. 580/1993, sono applicabili, in quanto compatibili, ai Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, recante la definizione dei criteri e delle procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 25 febbraio 2019 recante il procedimento per l'individuazione dei componenti dei Collegi dei Revisori degli enti del sistema camerale;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2021 con cui, in sostituzione delle predette direttive, sono stati definiti i criteri e le procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale, anche tenendo conto delle modifiche intervenute sul sistema camerale, da ultimo con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Vista l'esigenza, anche tenuto conto dei principi e delle finalità della riforma complessiva del sistema delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, di individuare i criteri e le procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale;

Ritenuto di modificare la predetta direttiva del 24 maggio 2021 con nuove disposizioni indirizzate alle medesime finalità

DECRETA

Articolo 1 (Elenco)

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 17, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005, è istituito presso il Ministero un elenco delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale, comprese le Unioni regionali.
2. All'Elenco sono iscritti:

- (i) il personale in servizio presso il Ministero, anche in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Possono essere iscritti anche i funzionari di Area II in possesso del diploma di laurea ovvero del diploma di istruzione secondaria, purchè con esperienza pregressa di almeno 5 anni in relazione allo svolgimento degli incarichi di cui alla presente direttiva;
- (ii) i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione di cui al successivo articolo 3.
3. L'iscrizione nell'Elenco non determina alcun diritto né aspettativa ai fini della designazione per gli incarichi di cui al comma 1.
4. La Direzione per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy cura l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento costante dell'Elenco, tenendo conto del principio di equilibrio di genere. A tal fine, la Direzione Generale pubblica sul sito web del Ministero e sulla Intranet un avviso per l'iscrizione all'Elenco, rendendo disponibile il predetto modello di domanda, fissando i relativi termini di trasmissione ed indicando le modalità di presentazione della stessa, i titoli di studio e professionali minimi necessari, tenendo conto dei criteri di cui al successivo articolo 4, nonché le eventuali o specifiche cause di incompatibilità e decadenza.

Articolo 2

(Iscrizione all'Elenco per il personale del Ministero)

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, paragrafo (i), che intende iscriversi all'Elenco richiede l'autorizzazione al superiore gerarchico presso il quale presta servizio.
2. Il superiore gerarchico, effettuate le valutazioni utili tenendo conto dei criteri di cui al successivo articolo 4 che attesta in apposito modulo annesso alla domanda di iscrizione, esprime l'assenso e autorizza l'iscrizione.

Articolo 3

(Iscrizione all'Elenco per i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione)

1. I soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione che intendono iscriversi all'Elenco devono essere già iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 4

(Criteri per la scelta del personale iscritto all'Elenco per la designazione)

1. I criteri per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

- a) competenza, da valutare sulla base dei titoli di studio posseduti, in materie economiche o giuridiche, della formazione e dei titoli di abilitazione, anche in relazione alla rilevanza, alla specificità nonché al grado di complessità dell'incarico da svolgere;
 - b) esperienza professionale, tenuto anche conto di quella maturata nello svolgimento di incarichi nel settore camerale o in settori analoghi a quello per il quale si intende conferire l'incarico, nonché delle attestazioni di carriera desumibili dal curriculum vitae del personale iscritto;
 - c) diligenza in relazione allo svolgimento degli incarichi di cui alla presente direttiva;
 - d) rotazione, tenuto anche conto degli incarichi in essere come componente effettivo, che non possono essere più di tre contemporaneamente;
 - e) onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2387 del codice civile;
 - f) trasparenza, per i profili connessi all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - g) non rinnovabilità, oltre i due mandati consecutivi.
2. Al fine di garantire il contenimento delle spese connesse allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 1 della presente Direttiva, la presenza della professionalità incaricata in rappresentanza del Ministero, in tutti i casi in cui è consentito dalla tipologia di attività da svolgere, può essere assicurata mediante collegamento in video o teleconferenza.

Articolo 5

(Conferimento dell'incarico e pubblicazione)

1. È istituito un Comitato, composto da tre componenti, non iscritti all'Elenco, in particolare dal Capo di Gabinetto o un suo delegato, il Segretario Generale o un suo delegato e dal Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
2. La Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica trasmette annualmente al Comitato e, per conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto, la lista del personale iscritto all'Elenco ai sensi degli articoli 2 e 3.
3. Ai fini delle necessarie designazioni, la Direzione Generale, almeno entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque almeno due mesi prima della scadenza degli incarichi di cui all'articolo 1, trasmette al Comitato e, per conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto, un elenco di almeno cinque professionalità, salvo diversa motivata determinazione, per ciascun componente da designare. Ogni elenco, tiene conto del principio dell'equilibrio di genere e comprende, salvo diversa motivata determinazione, sia soggetti interni sia almeno due soggetti esterni in possesso di equivalenti requisiti ed esperienza professionale con

riferimento alla complessità tecnica e di contesto del singolo ente, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 4.

4. Sulla base dell'elenco trasmesso dalla Direzione Generale competente, il Comitato, previa eventuale richiesta di integrazione istruttoria, individua i nominativi per ogni componente effettivo e supplente dandone comunicazione alla Direzione Generale che procede a formalizzare all'Ufficio di Gabinetto la proposta dei nominativi da designare.
5. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica comunicherà, a mezzo pec o posta elettronica ordinaria, ai soggetti designati ai sensi del precedente comma 4, l'avvenuta individuazione, invitando i medesimi, entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione, a confermare la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico e a trasmettere le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità. In caso di mancata disponibilità ad accettare l'incarico da parte del soggetto designato, il professionista sarà scelto all'interno dello stesso elenco trasmesso dalla Direzione Generale.
6. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente comma 5, la Direzione generale predispone il provvedimento di designazione e cura la successiva notifica agli enti e ai soggetti interessati.
7. Dell'avvenuto conferimento dell'incarico viene data pubblicazione sulla pagina intranet e web del Ministero, in conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza.
8. Per ragioni di urgenza o nel caso di particolare rilevanza o complessità dell'ente camerale, le designazioni possono essere effettuate direttamente dal Ministro in deroga alla procedura di cui al presente articolo.

Articolo 6 **(Disposizioni generali)**

1. Lo svolgimento degli incarichi da parte del personale in servizio del Ministero in ogni caso non deve recare pregiudizio all'assolvimento dei correnti compiti d'ufficio che devono essere espletati con un impegno tale da poter assicurare in ogni caso l'invarianza delle prestazioni di servizio.
2. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio fornirà indicazioni a tutte le strutture dell'Amministrazione in merito alla disciplina in materia di assenze dal servizio per l'espletamento degli incarichi istituzionali, anche attraverso l'implementazione del sistema di rilevazione delle presenze.
3. La Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica assicura l'operatività della presente Direttiva entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo.

4. La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2021 e le relative circolari.

Il presente atto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Roma,

IL MINISTRO